

Provincia di Biella

**Rinuncia della Società ALPE GUIZZA S.p.A. a concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi dal torrente Viona e sorgenti tributarie, in Comune di Donato, oggetto della D.D. n. 2.790/2022. Presa d'atto con D.D. 30 gennaio 2024 n. 137. PRAT. 39BI.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 137 del 30.01.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. di prendere atto, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., dell'avvenuta presentazione della comunicazione datata 05 dicembre 2023, da parte del Direttore Generale della Società Alpe Guizza S.p.A. (codice fiscale 01867120303), con sede in Scorzè (VE) - viale Kennedy n° 65, relativa alla rinuncia della concessione di derivazione d'acqua pubblica accordata con D.D. 24 luglio 2002 n° 2.970;
2. di disporre la cessazione definitiva della concessione (omissis) e del conseguente prelievo di una portata massima istantanea di litri al secondo 28 e un volume massimo annuo di metri cubi 473.040, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 15 d'acqua superficiale dalla sponda sinistra del torrente Viona e da 2 sorgenti tributarie del medesimo bacino, captazioni tutte ubicate in Comune di Donato, ad uso produzione di beni e servizi (raffreddamento), con obbligo di restituzione delle eccedenze e dei reflui di scarico nello stesso torrente, in località immediatamente a valle dello stabilimento ove avveniva l'utilizzo;
3. di procedere all'accertamento della sussistenza, o meno, di eventuali ragioni idrauliche, tramite la competente Autorità regionale, o di pubblico interesse, tramite le competenti Amministrazioni, in base alle quali esprimere ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 5 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., parere motivato al mantenimento delle opere di derivazione dell'acqua residuali poste all'interno delle pertinenze demaniali del torrente Viona, in relazione alla richiesta di mantenimento di dette opere avanzata dalla Società concessionaria in sede di rinuncia;
4. di demandare all'Ufficio istruttore provinciale di provvedere a:
  - a) interpellare le sotto elencate Amministrazioni, Organi od Enti ai fini dell'espressione di parere di competenza, da rilasciare entro 60 giorni decorrenti dalla data di inoltro della richiesta:
    - Regione Piemonte – Settore sviluppo sostenibile, biodiversità e Aree naturali, di Torino, autorità competente in materia di aree protette;
    - Regione Piemonte – Settore tecnico regionale di Biella-Vercelli, autorità competente in linea idraulica;
    - Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte nord est, organo competente in campo ambientale;
    - Azienda Sanitaria Locale BI – Servizio di igiene e sanità pubblica di Ponderano, organo competente in campo igienico-sanitario;
    - Comune di Donato, autorità locale competente per territorio;
  - b) formulare formale richiesta alla Società rinunciante, qualora le Amministrazioni, Organi od Enti interpellati si esprimano in senso favorevole alla rimozione delle opere di derivazione dell'acqua residuali, alla presentazione entro 60 giorni dalla richiesta di specifico progetto di

rimozione delle opere, redatto tenendo conto di eventuali condizioni, obblighi o prescrizioni impartite dalle competenti Amministrazioni della P.A.;

- c) assegnare alla Società rinunciante un congruo termine entro cui realizzare la rimozione delle opere di derivazione dell'acqua residuali, ove nulla osti in tal senso;

5. di stabilire che la liberazione dal pagamento del canone di concessione previsto dall'art. 14 comma 1 della L.R. n° 20/2002 e ss.mm.ii., decorrerà dall'annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione della rinuncia alla concessione, a termini del comma 2 dello stesso art. 14, nonché dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. n° 15/R/2004 e ss.mm.ii. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI